

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SULMONA

(Provincia di L'Aquila)

ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI FARMACI,

PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA

COMUNALE DI SULMONA. - LOTTO N. 1

N. 4682 di Rep.

L'anno duemilaventuno addì due, del mese di marzo, in Sulmona,  
presso gli Uffici Comunali, ubicati in Via Panfilo Mazara.

Avanti a me, dott.ssa Nunzia Filomena Buccilli, Segretario Generale  
del Comune di Sulmona, in virtù del provvedimento sindacale n. 44 Reg.  
Ord. del 10.12.2018, autorizzato a rogare contratti in cui il Comune è parte  
a termini dell'art. 97 – comma 4 – lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono  
comparsi:

1) d.ssa Filomena Sorrentino nata a [REDACTED] il [REDACTED]  
Dirigente della Ripartizione II<sup>o</sup> del Comune di Sulmona, la quale  
interviene in questo Atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in  
forza del provvedimento sindacale n. 16 del 6.5.2020 ed in esecuzione della  
determina dirigenziale di aggiudicazione R.G. n. 910 del 22.5.2020 e del  
successivo atto di rettifica RG2082 del 24/11/2020, in rappresentanza e  
per conto del Comune di Sulmona, codice fiscale: 00181820663, che nel  
conto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

dall'altra parte:

dott. ~~[REDACTED]~~, nato a ~~Villa~~ (~~00000~~) il ~~00/00/00~~, in qualità di procuratore speciale dell'impresa "Comifar Distribuzione S.p.A.", avente sede legale in Novate Milanese, via Fratelli Di Dio n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA di Milano 00165110248, partita Iva: 10406510155, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", giusta procura conferita mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Roberto Porcelli, Rep. n. 25434 in data 17.2.2021 (allegato "A"), che il comparente dichiara tuttora valida e non revocata.

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

che con determinazione dirigenziale R.G. n. 2254/RG del 31.12.2019, rettificata con successivo atto R.G. n. 50 del 22.1.2020, il Comune di Sulmona ha stabilito di procedere all'appalto, mediante accordo quadro di durata biennale, della fornitura, in due lotti disgiunti, di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili presso la Farmacia comunale di Sulmona per un importo a base di gara complessivo stimato in €.1.570.000,00, di cui € 1.150.000,00 per il lotto 1 ed € 420.000,00 per il lotto 2, mediante procedura aperta, ai sensi dell' art. 59 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 del medesimo D. Lgs.;

- che con la citata determinazione sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto e i requisiti per la partecipazione alla gara;
- che la copertura finanziaria della spesa è assicurata con fondi propri di bilancio;
- che, come risulta dal verbale in data 12.5.2020, il Responsabile del procedimento ha proposto l'aggiudicazione per il lotto n. 1 in favore di "Comifar Distribuzione S.p.A.", che ha offerto i seguenti ribassi: 32,71% per specialità medicinali, 38,35% per specialità medicinali a denominazione generica, 31,97% per farmaci da banco (otc), farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (sop), parafarmaci, medicinali omeopatici, cosmetici ecc;
- che con determinazione dirigenziale R.G. n. 910 del 22.5.2020, è stata aggiudicata all' "Appaltatore" la fornitura di cui sopra per l'importo di € 1.021.798,00 (euro unmilioneeventunomilasettecentonovantotto/00);
- che nell'ambito della procedura di verifica dei requisiti avviata in capo all'aggiudicataria è stata anche richiesta tramite BDNA in data 12.6.2020 la documentazione antimafia alla Prefettura di Milano, che non ancora ha fornito riscontro;
- che, tuttavia, in forza di quanto previsto dall'art. 92 co. 3 D. lgs. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 gg dalla data di richiesta della predetta documentazione, è possibile procedersi alla stipula contrattuale;

- che i restanti requisiti sono pure stati tutti positivamente verificati, come da note in atti della Centrale di Committenza Sulmona (prot. n. 27479 del 15.7.2020 e n. 5960 dell'11.2.2021);
- che in data 3.8.2020 è stato sottoscritto il verbale di esecuzione anticipata fra il Direttore dell'esecuzione e il legale rappresentante dell'Appaltatore in cui si è indicato in € 1.150.000,00 l'importo di contratto;
- che con determina RG 2082 del 24.11.2020 si è provveduto a rettificare l'importo di aggiudicazione conformandolo a quello indicato nel predetto verbale;
- che nulla osta alla stipula del contratto anche in relazione a quanto stabilito dall'art.11 del D.Lgs. 163/2006;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa e gli atti in essa richiamati, incluse tutte le dichiarazioni di scienza e conoscenza di impegno precontrattuale rese dall'Appaltatore in fase di gara, che sono qui integralmente confermate come se letteralmente trascritte, atti, documenti e chiarimenti tutti che esse dichiarano di ben conoscere, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

## ARTICOLO 1

(Oggetto dell'appalto)

Il Comune, come sopra costituito, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, conferisce all' "Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, la fornitura, senza vincolo di esclusiva e per il lotto n. 1, di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili presso la Farmacia comunale.

Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere trattati liberamente dalla Farmacista Diretrice presso le imprese produttrici oppure attraverso loro depositari.

Il "Comune", come meglio precisato all' art. 16 del capitolato allegato al presente Atto sotto la lettera "B", si riserva, altresì, di trattare direttamente con altri fornitori o aziende produttrici, fino al limite del 10% del valore annuale degli ordinativi di fornitura, i prodotti che riterrà più convenienti, per esempio, nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva informazione alla ditta assegnataria.

## ARTICOLO 2

(Importo dell'accordo quadro – Durata presunta)

L'importo complessivo dell'accordo quadro per il lotto n. 1 ammonta ad € 1.150.000,00 (euro unmilionecentocinquantamila/00), oltre Iva.

La durata presunta dell'accordo è di due anni naturali e consecutivi decorrenti dal 3.8.2020; tale durata è comunque commisurata all'importo della spesa massima possibile, sopra indicato; esso cesserà, infatti, di

produrre effetti anche anticipatamente rispetto a detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo di cui sopra, mentre, ove esso non fosse raggiunto nel biennio previsto, l'accordo avrebbe durata maggiore fino all'esaurimento della spesa effettuabile e, comunque, non oltre la scadenza del quarto anno. Il valore dell'accordo non impegna, pertanto, il Comune a stipulare contratti fino alla concorrenza dell'importo massimo. I contratti saranno, infatti, stipulati esclusivamente in base alle necessità di approvvigionamento. Per il mancato raggiungimento dell'importo di cui sopra nulla sarà, dunque, dovuto, a titolo di risarcimento all'Appaltatore.

Nell'eventualità di esternalizzazione della Farmacia, il contratto dovrà ritenersi automaticamente risolto.

### ARTICOLO 3

#### (Composizione fornitura)

Nella fornitura sono ricompresi specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, preparazioni galeniche, parafarmaci, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, cosmetici. Le percentuali di incidenza riportate nel capitolato, pur rilevanti ai fini dell'aggiudicazione della gara, non sono vincolanti per il "Comune" e, pertanto, se nello svolgimento dell'Accordo le stesse si rivelassero non rispondenti a realtà, l'Appaltatore nulla potrà pretendere

quale riconoscimento economico a suo favore, restando comunque obbligato a fornire tutto quanto ordinato dal Comune stesso.

#### ARTICOLO 4

##### (Obblighi dell'Appaltatore)

All'Appaltatore è richiesto:

1. di effettuare presso la sede della Farmacia Comunale di Sulmona, ubicata in via Sardi, almeno due consegne giornaliere dal lunedì al sabato e almeno una consegna giornaliera la domenica e i giorni festivi, con le seguenti modalità:
  - a. nei periodi di turnazione, la Farmacia Comunale, riceverà due consegne giornaliere dei medicinali dal lunedì al sabato;
  - b. i farmaci DPC debbono essere consegnati almeno una volta al giorno in orario pomeridiano. In caso di necessità e su espressa richiesta del Farmacista Direttore, tuttavia, la ditta affidataria provvederà a realizzare un'ulteriore consegna in orario mattutino;
  - c. le consegne si intendono effettuate comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco, anche per minime quantità;
  - d. le consegne dovranno essere effettuate a Farmacia aperta, salvo diverso accordo con la Farmacista Direttrice;
  - e. le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani della

Farmacista Diretrice o di un suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. La firma apposta riguarderà solo il numero dei colli. Il controllo quali-quantitativo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguiti nei 3 gg. successivi alla data di consegna e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del fornitore.

Il documento di trasporto dovrà, almeno, contenere:

- le informazioni dei prodotti oggetto della consegna;
- le quantità consegnate;
- il prezzo unitario applicato dall'Appaltatore con indicazione dell'aliquota Iva a cui sono soggetti gli stessi.

Tali informazioni consentiranno alla Farmacia di verificare, al momento della ricezione delle fatture, la corrispondenza del valore della merce ricevuta con quanto fatturato. I prezzi validi per la fatturazione si intendono, comunque, riferiti al momento in cui è inoltrato l'ordinativo di fornitura e non al momento della fatturazione.

2. di ricevere gli ordini via internet (mediante procedure compatibili con il sistema informatico della Farmacia Comunale), via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde e con contestuale

emissione di bolla elettronica. Sono a carico del Fornitore eventuali oneri e/o spese necessari all'adeguamento del rispettivo sistema informatico con quello installato presso la Farmacia comunale nel più breve tempo possibile dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura;

3. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti via internet, via fax o con chiamata telefonica alla Farmacia Comunale che provvederà all'acquisto sul libero mercato, salvo quanto previsto al successivo art. 7.

Si rinvia nel resto all'art. 5 del capitolo.

## ARTICOLO 5

### (Pagamenti, Tracciabilità)

Le fatture verranno emesse dall'Appaltatore con cadenza mensile e il loro pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune, facendo fede la data di acquisizione al Protocollo dell'Ente, previa verifica effettuata dalla Direttrice della Farmacia Comunale in ordine alla conformità del materiale fornito rispetto all'ordine effettuato e previo accertamento della regolarità contributiva e retributiva, fatta salva l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 5bis del D. Lgs. 50/2016.

Tenuto conto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dall'art. 1 co. 629 L. 190/2014 L.190/2014, e di quanto disciplinato dal Decreto MEF del 23.1.2015, l'IVA verrà trattenuta dal

Comune per essere versata direttamente nelle casse dell'Erario. La fattura emessa dall'Appaltatore dovrà recare in calce l'annotazione "scissione dei pagamenti".

In nessun caso, ivi compresa l'ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura.

La stazione appaltante per singoli pagamenti superiori a € 5.000,00 è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattuale previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il Comune si impegna a dare all'Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai

sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, a seguito di mandato emesso sul Tesoriere del "Comune".

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente capoverso entro il termine previsto dall'art. 3 co.7 della L. 136/2010 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 anche nei confronti delle eventuali proprie controparti. A tal fine si impegna:

- a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell'Aquila - della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabile

Il Comune dichiara che il CIG relativo al presente appalto è il seguente: 815587374F.

L'esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A, in violazione delle prescrizioni di cui alla richiamata normativa, costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

#### ARTICOLO 6

(Modalità di emissione dei documenti di trasporto e fiscali)

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate a "Comune di Sulmona – Servizio Farmacia Comunale" avente la seguente Partita IVA: 00181820663.

Le fatture e le note di credito dovranno avere cadenza mensile ed essere emesse in duplice copia.

Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura. Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo in materia di "split payment", le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione (possibilmente tenendo distinte le fatture per il farmaco da quelle per il parafarmaco), il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto applicata sul prezzo al

pubblico senza IVA, il prezzo di vendita al netto dello sconto e dell'IVA.

La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti.

## ARTICOLO 7

### (Penali)

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 4 punto 3, in caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, la Farmacia Comunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, presso altra ditta.

Saranno applicate le seguenti penali:

- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, l'Ente potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione comunque non oltre l'1 per mille dell'importo complessivo dell'Accordo quadro;
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, comunque non oltre l'1 per mille dell'importo complessivo dell'Accordo quadro.

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta

da parte della Farmacista Direttrice. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, le penalità si intendono accettate. Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" non dovrà superare il 20% delle voci ordinate.

Sarà considerato grave inadempimento che potrà consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- la consegna di medicinali scaduti;
- la mancata e ripetuta effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'applicazione di penali per ritardato adempimento per un ammontare complessivo superiore al 10 % dell'importo contrattuale;
- il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti;
- l'apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta fornitrice;
- la messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della ditta fornitrice;
- frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto

ordinato.

## ARTICOLO 8

(Recesso)

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 co. 13 D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, qualora si verifichino le condizioni ivi indicate, si riserva il diritto di recesso dal contratto in qualsiasi momento nel rispetto delle previsioni di legge.

## ARTICOLO 9

(Soluzione delle controversie)

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

## ARTICOLO 10

(Polizze assicurative)

L'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di € 275.310,00 (euro duecento-settantacinquemilatrecentodieci/00), pari al 23,94% del valore presunto contrattuale (polizza ridotta del 50% per il possesso, da parte dell'Appaltatore di certificazione ISO 9001:2015 con validità fino al 05/10/2021) a mezzo polizza fidejussoria n. 803862096 emessa in data 4.12.2020 da "Amissima Assicurazioni S.p.A." - Agenzia di Roma Monteverde Generale, Società autorizzata all'esercizio nel ramo cauzioni.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Tale cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata ai sensi di legge.

L' "Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

L'Appaltatore ha, altresì, stipulato con Allianz Global Corporate & Specialty polizza di assicurazione n. 30371571 del 12/06/2019 per responsabilità civile, comprensiva di quella verso terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00. Tale polizza sarà rinnovata di anno in anno per tutta la durata dell'accordo quadro, a garanzia in ogni caso delle coperture richieste dal Comune di Sulmona, come da dichiarazione di impegno resa dal Presidente e Amministratore delegato dell'Appaltatore, in atti (prot. n. 6854 del 18.2.2021)

## ARTICOLO 11

(Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 D. lgs. 163/2006

## ARTICOLO 12

## (Subappalto)

Il subappalto non è consentito non avendo l'Appaltatore dichiarato di volervi ricorrere in sede di partecipazione alla gara.

## ARTICOLO 13

### (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L' "Appaltatore" dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore "Commercio" e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Dichiara, altresì, di rispettare tutti gli obblighi riguardanti la materia della sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Le parti danno atto che si è già provveduto a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore.

L' "Appaltatore" è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ARTICOLO 14

### (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

L' "Appaltatore" risulta in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, come da certificazioni di AFOL Metropolitana n. 1082761 del 18/05/2020 e 2662557 del 27.11.2020, agli atti.

#### ARTICOLO 15

(Obblighi di condotta derivanti dal D.P.R. 62/2013)

L'Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi di condotta derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente, che riceve in copia, e di impegnarsi, per sé ed i suoi collaboratori, a rispettarli per quanto compatibili con la natura del presente contratto e con il ruolo e l'attività svolti in sua esecuzione.

Tale impegno costituisce adempimento contrattuale a pena di risoluzione ex art. 1453 c.c, previa contestazione dell'addebito, formalizzato dal Dirigente comunale competente mediante lettera raccomandata a/r con invito all'Appaltatore a controdedurre entro gg. 15 dal ricevimento.

Sulle controdeduzioni si pronuncia l'Amministrazione entro i successivi gg. 10.

#### ARTICOLO 16

(Trattamento dati)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di essersi reciprocamente scambiate le informazioni di cui all'art. 13 del citato Regolamento, e di acconsentire che i dati personali raccolti nell'ambito ed in esecuzione delle attività di cui al presente

contratto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per le finalità derivanti dalle necessità operative e di gestione interne. I dati saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, e conservati negli archivi informatici, banche dati o archivi cartacei della sede sociale. Le parti si danno atto che il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione al contratto. I dati saranno comunicati agli enti preposti per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale, non saranno diffusi e saranno conservati per il periodo di tempo strettamente connesso all'esecuzione del contratto, e per i termini di legge in materia civile e fiscale.

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano inoltre espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, e che in qualsiasi momento potranno accedere ai propri dati personali ed esercitare i seguenti diritti: rettifica, cancellazione dei dati, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, portabilità dei dati, revoca del consenso, nonché proporre reclamo ad una autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo in via alternativa

a:

- a Comifar Distribuzione S.p.A., all'indirizzo indicato al successivo art. 17 all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati, oppure al seguente indirizzo mail: protezione.dati@comifar.it;

- al Comune di Sulmona, all'indirizzo indicato al successivo art. 17 all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati, oppure al seguente indirizzo mail:rpd@comune.sulmona.aq.it.

#### ARTICOLO 17

##### (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la propria sede legale sopra dichiarata.

#### ARTICOLO 18

##### (Spese contrattuali)

Sono a carico dell' “Appaltatore” tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

#### ARTICOLO 19

##### (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni e prescrizioni del capitolo di appalto allegato nonché le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

#### ARTICOLO 20

##### (Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura dedotta nel presente contratto è soggetta al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Ai fini della liquidazione dei diritti di segreteria si dichiara che il valore del presente Atto è di € 1.150.000,00.

## ARTICOLO 21

(Disposizioni generali e finali)

L'imposta di bollo e' assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00. Il pagamento dell'imposta di bollo sugli allegati viene effettuato tramite annullamento della seguente marca da bollo:

Bollo n. 01200665355562 del 2.3.2021 di € 64,00.

Il bollo sopra menzionato verrà apposto su una copia analogica all'uopo estratta e debitamente annullato. La copia rimarrà agli atti presso l'Ente. Il presente atto, composto di n. 22 (ventidue) pagine, oltre gli allegati, viene da me, Segretario, ricevuto, redatto e letto alle parti che, a mia richiesta, lo riconoscono conforme alla loro volontà ed insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 52 bis della L. 89/1913, così come modificata dal D. Lgs. 110/2010.

IL COMUNE DI SULMONA

Laura Filomena Sorrentino  
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.

Dott. ~~Giorgio De Carlo~~

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Nunzia Filomena Buccilli (firmato digitalmente)



Allegato "A"  
al bollino Rep. 46PL  
del 2.3.2021

### PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Dott. ~~Riccardo Ponzelli~~, C.F. ~~XXXXXXXXXXXXXX~~, nato a ~~xxxxx~~ (MI), l' ~~xxxxx~~, nella sua qualità di Group General Manager e Operations Director della Comifar Distribuzione S.p.A., con sede legale a Novate Milanese, 20026 (MI), Via Fratelli Di Dio 2, iscritta al n. 1375859 del registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale 00165110248, P.I. 1046510155 munito dei necessari poteri


#### Delega


Il Dott. ~~Gianni Cicali~~, nato a ~~Vasto~~ (CH) il ~~05/07/1970~~ e residente a ~~xxxxx~~ in ~~Via Maffei~~ n. ~~2~~ C.F. ~~XXXXXXXXXXXXXX~~, a firmare in nome e per conto della Società Comifar Distribuzione S.p.A., l'accordo quadro per la fornitura di farmaci e parafarmaci, per la Farmacia Comunale del Comune di Sulmona, e, a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136 del 2010 e s.m.i., il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto.


COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A.

Group General Manager e Operations Director

Dott. ~~Riccardo Ponzelli~~









N. 25434 di Rep.

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 17 (diciassette) del mese di febbraio.

In Novate Milanese, via Fratelli Di Dio n. 2.

Certifico io sottoscritto Dottor LUCA BOLLINI  
Notaio residente in Milano ed iscritto presso il  
Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- [REDACTED] nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED]  
[REDACTED], domiciliato per la carica in Novate  
Milanese, via Fratelli Di Dio n. 2;  
quale Direttore della Logistica di Gruppo e Con-  
sigliere Delegato della:

**"COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A."**

Società Unipersonale, con sede in Novate Milanese,  
via Fratelli Di Dio n. 2, col capitale so-  
ciale di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilio-  
ni);

della cui identità personale, qualifica e poteri  
io Notaio sono certo, ha apposto in mia presen-  
za, la firma in calce alla privata scrittura che  
precede.



[REDACTED]

[REDACTED]

Allegato "Bn  
el comitato Rep 46 fl  
del 2-3-2021



**CITTA' DI SULMONA**  
*Medaglia d'Argento al Valor Militare*  
PROVINCIA DELL'AQUILA

**SERVIZIO FARMACIA**

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA, MEDIANTE  
ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, DI FARMACI,  
PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA  
COMUNALE DI SULMONA

**CAPITOLATO DI GARA**

**CIG LOTTO 1: 815587374F**


**CIG LOTTO 2: 8155908432**

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more detailed, the other smaller and more compact, both appearing to be signatures of officials.

A small, faint handwritten signature or mark located near the bottom left of the page.

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....	3
ART. 2 – AMMONTARE PRESUNTO DELL' ACCORDO QUADRO .....	3
ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO .....	4
ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA .....	4
ART. 5 – OBBLIGHI DEL FORNITORE .....	5
ART. 6- COPERTURE ASSICURATIVE .....	7
ART. 7 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	8
ART. 8 – RITENUTA DI GARANZIA .....	9
ART. 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI .....	9
ART. 10 – VERIFICHE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 11 – RESPONSABILITÀ .....	9
ART. 12 - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 13 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	11
ART. 14 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE .....	12
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	12
ART. 16 - ACQUISTI DIRETTI .....	13
ART. 17 – CESSIONE CONTRATTO .....	13
ART. 18 - CESSIONE DEI CREDITI .....	13
ART. 19 – SUBAPPALTO .....	13
ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	14
ART. 21 - STIPULA ACCORDO QUADRO- SPESE CONTRATTUALI .....	14
ART. 22 - RISCHI INTERFERENTI .....	14
ART. 23 - TUTELA DELLA PRIVACY .....	14
ART. 24 - RINVIO .....	14



## **ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il Comune di Sulmona, di seguito denominato anche "Comune" o "Stazione Appaltante" intende concludere un Accordo Quadro per la fornitura, senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici occorrenti per il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale sita in Sulmona via Sardi nell'arco di due (n.2) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo medesimo o dalla diversa data in esso indicata.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto e di quelle relative ai singoli Ordinativi di fornitura.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano. Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere trattati liberamente dal Farmacista Direttore presso le imprese produttrici oppure attraverso loro depositari.

Il "Comune", come meglio precisato al successivo art. 16, si riserva, altresì, di trattare direttamente con altri fornitori o aziende produttrici i prodotti che riterrà più convenienti, per esempio, nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva informazione alla ditta assegnataria.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, inoltre, ha per oggetto la fornitura degli altri servizi connessi come specificato nei successivi articoli.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta, se del caso, ad effettuare le consegne dei prodotti anche in pendenza della stipula del contratto di appalto, qualora il "Comune" ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

Dal momento che la fornitura oggetto del presente appalto è ad esecuzione continuativa e superiore ad un anno e considerato che i prezzi unitari per le specialità medicinali potranno essere modificati solo in seguito a provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale e per restanti prodotti solo in presenza di variazioni ufficiali del listino della casa produttrice, le percentuali di sconto offerte restano invariate per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali le percentuali verranno rinegoziate in caso di variazioni degli sconti ex lege. Eventuali extra sconti dovranno essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.

In coerenza con quanto stabilito dall'art.106 Lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante non prevede clausola di revisione annuale dei prezzi.

## **ART. 2 – AMMONTARE PRESUNTO DELL' ACCORDO QUADRO**

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato nel biennio di riferimento in complessivi € 1.570.000,00, oltre Iva di legge, in coerenza con quanto previsto dal DUP e dal bilancio di previsione dell'Ente.

L'importo di cui sopra si intende per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA e dello sconto di gara. Il valore citato è da considerarsi indicativo e, pertanto, non impegna il

Comune a stipulare contratti fino alla concorrenza dell'importo massimo; i contratti saranno, infatti, stipulati in base esclusivamente alle necessità di approvvigionamento.

Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.

Nell'eventualità di esternalizzazione della Farmacia, il contratto dovrà ritenersi automaticamente risolto.

### ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata presunta di due anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo medesimo o dalla diversa data in esso indicata.

Esso, comunque, cesserà di produrre effetti anche anticipatamente rispetto a detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo di cui al precedente articolo 2, mentre, ove esso non fosse raggiunto nel biennio previsto, l'accordo avrebbe durata maggiore fino all'esaurimento della spesa effettuabile e, comunque, non oltre la scadenza del quarto anno.

### ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è suddivisa nei seguenti due lotti (gli importi si intendono oltre Iva di legge):

**LOTTO 1 € 1.150.000,00 CIG: 815587374F**

	FORNITURE	Composizione % rispetto al totale del lotto
A	SPECIALITA' MEDICINALI	50%
B	SPECIALITA' MEDICINALI A DENOMINAZIONE GENERICA (Farmaci generici a sconto diverso rispetto alle specialità medicinali)	25%
C	FARMACI DA BANCO (OTC) E FARMACI DA VENDERSI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE (SOP), PARAFARMACI, MEDICINALI OMEOPATICI, COSMETICI,ETC.	25%

**LOTTO 2 € 420.000,00 CIG: 8155908432**

	FORNITURE	Composizione % rispetto al totale del lotto
A	SPECIALITA' MEDICINALI	50%
B	SPECIALITA' MEDICINALI A DENOMINAZIONE GENERICA (Farmaci generici a sconto diverso rispetto alle specialità medicinali)	25%
C	FARMACI DA BANCO (OTC) E FARMACI DA VENDERSI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE (SOP), PARAFARMACI, MEDICINALI OMEOPATICI, COSMETICI,ETC.	25%

I lotti hanno la stessa composizione percentuale, differenziandosi solo per l'importo della fornitura.

Le percentuali di incidenza di cui alla tabella soprastante, essendo rilevanti ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, non sono vincolanti per il Comune di Sulmona, e, pertanto, se nello svolgimento dell'accordo le stesse si rivelassero non rispondenti a realtà il fornitore nulla potrà pretendere quale riconoscimento economico a suo favore, pur restando lo stesso comunque obbligato a fornire tutto quanto ordinato dal Comune stesso.

**N.B.: L'aggiudicatario del lotto n. 2 fornirà i prodotti che verranno dichiarati "mancanti", durante il periodo di fornitura, dall'aggiudicatario del lotto n. 1.**

## ART. 5 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Al Fornitore è richiesto:

1. di effettuare presso la sede della Farmacia Comunale di Sulmona, all'indirizzo sopra indicato, almeno due consegne giornaliere dal lunedì al sabato e con le seguenti modalità:
  - a. nei periodi di turnazione, la Farmacia Comunale, riceverà due consegne giornaliere dei medicinali dal lunedì al sabato e, da parte del solo aggiudicatario del lotto 1, almeno una consegna giornaliera la domenica e i giorni festivi;
  - b. i farmaci DPC debbono essere consegnati almeno una volta al giorno in orario pomeridiano. In caso di necessità e su espressa richiesta del Farmacista Direttore, tuttavia, la ditta affidataria provvederà a realizzare un'ulteriore consegna in orario mattutino;
  - c. le consegne si intendono effettuate comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco, anche per minime quantità;
  - c. le consegne dovranno essere effettuate a Farmacia aperta salvo diverso accordo con il Farmacista Direttore;
  - d. le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Farmacista Direttore o di un suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. La firma apposta riguarderà solo il numero dei colli. Il controllo quali-quantitativo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguiti nei 3 gg. successivi alla data di consegna e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del fornitore.

Il documento di trasporto dovrà, almeno, contenere:

- le informazioni dei prodotti oggetto della consegna;
- le quantità consegnate;
- il prezzo unitario applicato dal fornitore con indicazione dell'aliquota Iva a cui sono soggetti gli stessi. Tali informazioni consentiranno alla Farmacia di verificare, al momento della ricezione delle fatture, la corrispondenza del valore della merce ricevuta con quanto fatturato. I prezzi validi per la fatturazione si intendono, comunque, riferiti al momento in cui è inoltrato l'ordinativo di fornitura e non al momento della fatturazione.

2. di ricevere gli ordini via internet (mediante procedure compatibili con il sistema informatico della Farmacia Comunale), via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde e con contestuale emissione di bolla elettronica. Sono a carico del Fornitore eventuali oneri e/o spese necessari all'adeguamento del rispettivo sistema informatico con quello installato presso la Farmacia comunale nel più breve tempo possibile dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura;
3. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti via internet, via fax o con chiamata telefonica alla Farmacia Comunale che provvederà ad inoltrare la richiesta al Fornitore aggiudicatario del secondo lotto. In caso di indisponibilità temporanea di entrambi i fornitori, si provvederà all'acquisto sul libero mercato, salvo quanto previsto al successivo art. 12;
4. di consentire il collegamento via internet con il magazzino per verificare la disponibilità dei prodotti;
5. di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
6. di garantire un servizio di informazioni tecniche tramite:
  - a. (solo per l'aggiudicatario del LOTTO 1) l'invio periodico di informazioni relative a:
    - variazioni di prezzo;
    - nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
    - schede tecniche dei nuovi prodotti;
    - fotocopie d'interesse della Gazzetta Ufficiale;
    - aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
    - circolari Ministeriali e Regionali;
    - riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti Legislativi;
    - comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);
  - b. la fornitura, previa esplicita richiesta da parte del Farmacista Direttore dei supplementi di G.U. e degli elenchi semestrali delle specialità medicinali registrate.
7. di trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;
8. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
9. di fornire un servizio di resi per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito;
10. di accettare le restituzioni, entro 90 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione delle relative note di accredito per l'intero importo dei prodotti resi;
11. di concordare con il Direttore della Farmacia, almeno due volte all'anno, salvo casi particolari ed imprevisti, il ritiro delle voci non movimentate relativamente a confezioni ancora vendibili fornite alla Farmacia a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale, in percentuale non superiore al 15% dell'acquistato;

12. di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori;
13. di fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna alla farmacia comunale (salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, durata inferiore); qualora tale prescrizione non venisse rispettata, è obbligo del fornitore accettare la restituzione del prodotto non rispondente alla suddetta clausola, con contestuale nota di credito. Qualora il farmaco fornito avesse validità inferiore ai 6 mesi dalla data della consegna, la restituzione (con conseguente richiesta di nota di credito) potrà avvenire anche posticipatamente alla sua scadenza;
14. di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;
15. di effettuare le consegne di farmaci che per Legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al D.Lgs. 219/2006;
16. di attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di HACCP;
17. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
18. di concedere alla Farmacia Comunale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite, visualizzabili on line attraverso l'invio delle stesse alla software house in uso dalla farmacia;
19. di provvedere mensilmente alla fatturazione elettronica, previo riscontro a mezzo di report economico approvato dal Servizio Farmacia così come specificato nel comma successivo;
20. di consegnare con cadenza mensile, anche in formato elettronico, un report dal quale sia possibile rilevare, per ogni prodotto fornito, il numero pezzi acquistati, il trend d'acquisto rispetto al mese precedente, il prezzo di acquisto, il prezzo al pubblico, l'utile medio riferito al mese.

Poiché la Farmacia Comunale svolge un servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.

#### **ART. 6- COPERTURE ASSICURATIVE**

E' a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione dell'appalto.

E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio alle attività in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, l'appaltatore

potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell'Amministrazione, con il medesimo massimale e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

#### ART. 7 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture verranno emesse dalle ditte aggiudicatarie con cadenza mensile e il loro pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune di Sulmona, facendo fede la data riportata sul timbro di arrivo al Protocollo dell'Ente, previa verifica effettuata dal Direttore della Farmacia Comunale in ordine alla conformità del materiale fornito rispetto all'ordine effettuato e previo accertamento relativo alla Regolarità contributiva della Ditta da parte del Comune di Sulmona.

In nessun caso, ivi compresa l'ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti, le Ditte aggiudicatarie potranno sospendere la fornitura.

La stazione appaltante per singoli pagamenti superiori a € 5.000,00 è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattuale previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Il pagamento verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario della ditta fornitrice i cui estremi e coordinate dovranno essere indicati sulle fatture.

Le ditte aggiudicatarie si obbligano a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le ditte aggiudicatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 anche nei confronti delle eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente). A tal fine si impegnano:

- a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di L'Aquila della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 8 – RITENUTA DI GARANZIA**

A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del "Comune" del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI**

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate a "Comune di Sulmona – Servizio Farmacia Comunale" avente la seguente Partita IVA: 00181820663.

Le fatture e le note di credito dovranno avere cadenza mensile in duplice copia come sopra enunciato.

Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura. Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata.

Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione (possibilmente tenendo distinte le fatture per il farmaco da quelle per il parafarmaco), il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto applicata sul prezzo al pubblico senza IVA, il prezzo di vendita al netto dello sconto e dell'IVA.

La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti.

#### **ART. 10 – VERIFICHE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune procede alla verifica di conformità delle forniture in base a quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, dagli articoli da 312 a 325 del D.P.R. n. 207/2010 e dal contratto di appalto.

#### **ART. 11 – RESPONSABILITÀ**

La gestione delle attività oggetto del presente capitolo è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore

delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, nell'espletamento delle forniture, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ~~ed~~ indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché ~~da~~ danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione alle forniture oggetto di appalto.

E' obbligo all'appaltatore di mantenere il "Comune" sollevato ed indenne da richieste ~~di~~ di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'appaltatore, oltre alle norme del contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, ivi inclusi gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 62/2013 per quanto compatibili con l'oggetto del presente capitolato e con il ruolo e l'attività svolti in esecuzione dello stipulando Accordo Quadro, a pena di risoluzione dello stesso ex art. 1453 c.c.

L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento delle forniture e si impegna a sollevare il "Comune" da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti comunali, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

## ART. 12 - INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna ditta aggiudicataria, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5 co. 2 punto 3, in caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, la Farmacia Comunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, presso altra ditta.

In particolare, saranno applicate le seguenti penali:

- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, l'Ente potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione comunque non oltre l'1 per mille dell'importo complessivo dell'Accordo quadro;
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine

oggetto della contestazione, comunque non oltre l'I per mille dell'importo complessivo dell'Accordo quadro.

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte della Farmacista Diretrice. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, le penalità si intendono accettate. Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" non dovrà superare il 20% delle voci ordinate.

Sarà considerato grave inadempimento che potrà consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- la consegna di medicinali scaduti;
- la mancata e ripetuta effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'applicazione di penali per ritardato adempimento per un ammontare complessivo superiore al 10 % dell'importo contrattuale;
- il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti;
- l'apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta fornitrice;
- la messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della ditta fornitrice;
- frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato.

La risoluzione potrà essere richiesta dall'Ente per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'Amministrazione Comunale di affidare a terzi le forniture in danno dell'inadempiente, addebitando a quest'ultimo le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'Ente, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al successivo art. 13.

L'Ente si riserva la facoltà di appaltare la fornitura al concorrente risultato secondo nella graduatoria di merito della gara, fermo restando che l'esecuzione delle forniture dei due lotti non potrà mai avvenire da parte dello stesso appaltatore.

#### **ART. 13 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte il Gestore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, costituirà cauzione definitiva, pari al 10% del valore del servizio, dell'importo:

- di € 115.000,00 rispetto al lotto n° 1;
- di € 42.000,00 rispetto al lotto n°2.

La cauzione è costituita a mezzo di polizza fidejussoria.

Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi sulla cauzione definitiva prestata.

La fideiussione presentata per la cauzione definitiva deve prevedere espressamente:

- la validità per l'intera durata contrattuale;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'escusione a prima richiesta scritta dell'Amministrazione comunale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione del Concedente circa l'integrale adempimento delle obbligazioni e l'insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contradditorio. La cauzione definitiva deve essere comunque prorogata fino a comunicazione scritta dell'Amministrazione comunale che ne autorizza lo svincolo.

La cauzione definitiva deve essere immediatamente reintegrata o ricostituita, in caso di escusione, a pena di risoluzione del contratto nel termine che gli sarà prefissato.

#### **ART. 14 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE**

Qualora il fornitore, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione Comunale si riverrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale di cui al precedente art. 13.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale potrà disporre la risoluzione del contratto di affidamento a fronte di accertati inadempimenti da parte del Concessionario. L'Amministrazione potrà invocare la risoluzione con effetto immediato per:

- insolvenza o fallimento del Concessionario;
- cessione, anche parziale, del contratto o sub-concessione non autorizzata dalla Amministrazione Comunale;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di gg. 15 dall'eventuale avvenuta escusione.
- sospensione o interruzione del servizio di gestione senza giustificato motivo o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- violazioni degli obblighi contrattuali;
- violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità oppure non siano giustificate con motivazioni che l'Amministrazione ritenga ragionevoli ed idonee a sostenere un giudizio di scusabilità della violazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Perché la risoluzione possa essere dichiarata, l'Amministrazione Comunale dovrà prima notificare una formale diffida che prescriva dettagliatamente, specificandone il relativo

termine di adempimento, quanto debba fare il Concessionario per mettersi in regola con gli obblighi e gli impegni a suo tempo assunti.

Trascorso tale termine senza che il Concessionario abbia integralmente adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

Inoltre il Comune potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto. Il Concessionario potrà recedere dalla concessione prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi per iscritto mediante lettera raccomandata indirizzata al Comune di Sulmona supportando tale richiesta con adeguate motivazioni.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

#### **ART. 16 - ACQUISTI DIRETTI**

Per i soli prodotti per cui vengano garantite condizioni economiche maggiormente vantaggiose rispetto a quelle conseguite con la procedura di gara, il "Comune" si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di effettuare acquisti presso qualsiasi fornitore o azienda produttrice - fino ad un limite massimo del 10% del valore annuale degli Ordinativi di fornitura, senza che l'aggiudicatario accampi pretesa alcuna.

#### **ART. 17 – CESSIONE CONTRATTO**

E' vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett.d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 18 - CESSIONE DEI CREDITI**

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati, la ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto disposto dall'art.106 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 19 – SUBAPPALTO**

L'appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e dai successivi commi.

In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti del Comune, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore

subappalto.

#### **ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Il Foro di Sulmona sarà competente a dirimere le controversie connesse e conseguenti alla stipula del contratto non definite in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il Gestore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.

#### **ART. 21 - STIPULA ACCORDO QUADRO- SPESE CONTRATTUALI**

L'Accordo Quadro sarà stipulato con l'aggiudicatario di ciascun lotto in forma pubblico-amministrativa con modalità elettroniche. Sono a suo carico le spese contrattuali, incluse imposte, tasse e spese di scritturazione e registrazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, D.L. 179/12, convertito in L. n. 221/12, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario, in fase di pagamento delle spese contrattuali, sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante per le pubblicazioni del bando e dell'esito di gara sui quotidiani in quota proporzionale all'importo del lotto aggiudicato.

#### **ART. 22 - RISCHI INTERFERENTI**

Il concedente, in coerenza con quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, avendo rilevato l'assenza di rischi interferenziali non ha provveduto a redigere il DUVRI, non risultando perciò alcun onere corrispondente.

In caso di sub concessione di alcuni servizi presenti nel capitolato spetterà al concessionario la redazione del predetto documento.

Si intendono peraltro immutati gli obblighi a carico dell'impresa in merito alla sicurezza sul lavoro.

#### **ART. 23 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Il Comune di Sulmona dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Sulmona.

#### **ART. 24 - RINVIO**

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.